



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI LORO SEDI

L'Agenzia delle Entrate in data 3 aprile 2020 ha pubblicato la circolare n. 8 con la quale fornisce numerose risposte ai quesiti formulati dai contribuenti sul contenuto del decreto Cura Italia (D.l. 8/2020).

Alleghiamo alla presente il testo completo del documento, mentre nel seguito sono riportati i principali chiarimenti.

Credito d'imposta per botteghe e negozi sul canone pagato

L'art. 65 del decreto Cura Italia prevede un credito d'imposta nella misura del 60% dall'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per le attività oggetto di sospensione. Possono usufruirne gli esercenti attività d'impresa svolta in immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ossia "botteghe e negozi". Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura quali farmacie, parafarmacie e punti vendita di alimentari di prima necessità.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito con la circolare in commento che il credito è riconosciuto solo sui canoni di locazione pagati e ha confermato che non riguarda gli immobili classificati in categorie catastali diverse dalla C/1.

Tale credito è già utilizzabile dallo scorso 25 marzo in compensazione mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 6914 e anno di riferimento 2020, utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.

Dott. **Giorgio Berta**
Rag. **Mirella Nembrini**
Rag. **Sergio Colombini**

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott. Virgilio Fenaroli
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott.ssa Sara Laini
Dott. Denis Rota

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Termini sospesi per la registrazione degli atti

Sono sospesi i termini per la registrazione dei contratti che scadono tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. La sospensione riguarda sia gli atti la cui registrazione deve essere effettuata dal privato che dal notaio, e sia che la registrazione possa essere effettuata in modo cartaceo che telematico. Tra le altre, rientra nella sospensione la registrazione dei contratti di locazione, l'Agenzia precisa però che resta dovuta l'imposta di registro che quindi non è prorogata.

L'emissione delle fatture non è tra gli adempimenti sospesi

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'emissione delle fatture non rientra tra gli adempimenti sospesi.

Sospensione versamenti da Coronavirus con prevalenza dell'attività colpita

Il Decreto cura Italia ha previsto la sospensione di una serie di versamenti fiscali (si veda la nostra circolare n. 12 del 19/03/2020). La circolare in commento ha chiarito che qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o parte di dette attività rientri nei settori ai quali è stata concessa la proroga, per poter beneficiare della sospensione è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in misura prevalente. Il concetto di prevalenza è da valutare facendo riferimento ai ricavi o compensi dell'ultimo periodo di imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione (per i soggetti solari il 2018).

Accertamenti sull'anno d'imposta 2015 prorogati a fine 2022

L'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede una sorta di agevolazione per gli enti impositori in quanto concede, in caso di sospensione dei termini per il pagamento delle imposte in situazioni di emergenza, un termine più ampio per effettuare le proprie verifiche. Ad esempio i termini di decadenza per

l'accertamento slittano al 31 dicembre del secondo anno successivo.

Considerato che l'emergenza da Coronavirus interessa tutto il territorio nazionale, il legislatore ha introdotto così un rinvio generalizzato al 31 dicembre di tutti i termini di accertamento che scadono nel 2022. Quindi per i modelli Redditi, IVA, 770 e IRAP 2016 (anno d'imposta 2015) i termini per i controlli dell'Amministrazione finanziaria slittano a fine 2022. In caso di omessa dichiarazione ad essere postergati sono i modelli relativi all'anno d'imposta 2014.

Termini processuali sospesi sino al 15 aprile anche per il Fisco

La sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 si applica anche alle attività processuali che fanno capo al Fisco, ossia procedimenti di mediazione, costituzioni in giudizio, memorie, impugnazioni e riassunzioni.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito